



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE
AREA CONSULENZA GIURIDICA

Al Presidente della commissione
consiliare IV "Bilancio,
partecipazione, demanio e patrimonio,
programmazione economico
finanziaria"

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

PROPOSTA DI LEGGE N. 376

concernente: "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42""

Data di presentazione: 10 aprile 2017

Iniziativa: Giunta regionale

Relazione illustrativa: sì

Relazione tecnica: sì

Numero articoli: 3

Allegati: sì, tabella A

Oneri finanziari: sì

Commissione primaria: assegnata in data 10 aprile 2017 alla commissione consiliare IV "Bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico finanziaria"

Esame in sede: referente

Commissione secondaria:

Parere CAL: no

Parere CREL: no

Parere Consulta femminile per le pari opportunità: no

Procedura d'urgenza: no



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE
AREA CONSULENZA GIURIDICA

Sintesi:

La proposta di legge, in adempimento a quanto previsto dalla normativa statale in materia, dispone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ovvero di quelle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa.

L'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone in materia di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni prevedendo, al comma 1, la possibilità che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Delle cinque tipologie di debiti individuate dal legislatore statale, la proposta prevede il riconoscimento di quelli riconducibili a sentenze esecutive.

Il totale complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti nella presente proposta ammonta a euro 19.634.764,73 e alla copertura degli oneri si provvede, a valere sull'annualità 2017, mediante i fondi per il pagamento dei debiti fuori bilancio, iscritti nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", nonché, per gli ulteriori oneri relativi agli interventi di parte corrente, mediante le risorse appositamente iscritte nella voce di spesa di cui al programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute".

Relativamente ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, (oggetto della proposta di legge in esame) è bene rilevare che, in base all'articolo 73, comma 4, del d. lgs. 118/2011, "*Il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*". Pertanto, decorsi



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE
AREA CONSULENZA GIURIDICA

sessanta giorni dalla ricezione dalla proposta, vale a dire il 9 giugno 2017, tali debiti si intenderanno riconosciuti anche in assenza dell'approvazione da parte del Consiglio.

Osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale: no

Osservazioni in ordine alla coerenza con la normativa vigente: no

Necessita una revisione in riferimento alla tecnica redazionale: no

L'estensore

dott.ssa Laura Bruni

dott.ssa Giovanna Maria Bonanno

Il dirigente dell'Area
dott. Francesco Drago